SPECIFICAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DELLE CARRIERE DIRETTIVA E DI CONCETTO DELLE CANCELLERIE GIUDIZIARIE MILITARI

Art. 3

Commissione per il personale della giustizia militare

La commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'articolo 17 dell'ordinamento della giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza nei confronti del personale delle carriere direttiva e di concetto di cui ai precedenti articoli 1 e 2. In tali ipotesi, oltre che nella ipotesi prevista dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, la commissione e' integrata con il dirigente di cancelleria con maggiore anzianita' di qualifica.

Versione in vigore dal 20 maggio 1977, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari
Estremi	Legge 21 aprile 1977, n. 163
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/specificazione-delle-attribuzioni-del-personale-delle-carriere/art-3-commissione-per-il-personale-della-giustizia-militare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it